

Comune di Apiro

Provincia di Macerata

ACCORDO ECONOMICO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE VALIDO PER L'ANNO 2009

In data 4 dicembre 2010, presso la Civica Residenza del Comune di Apiro, si è riunita la delegazione trattante, costituita ai sensi dell'art. 10 del CCNL 01/04/1999 e art. 4 comma 2 CCNL 22/01/2004, composta da:

1) parte pubblica:

- ◆ Dott.ssa Stefania Bolli – Segr. Comunale e Resp. Uff. Amministrativo;
- ◆ Rag. Maria Pia Santoni – Responsabile Uff. Finanziario;
- ◆ Arch. Simone Salta – Responsabile Uff. Lavori Pubblici;
- ◆ Geom. Carlo Piersigilli – Responsabile Uff. Urbanistica - Edilizia;

2) parte sindacale:

a) componenti della RSU:

- Carotti Maria Luisa
- Nocelli Terenzio
- Soverchia Flaudio
- Piattella Elisabetta

b) rappresentanti delle OO.SS. territoriali di categoria:

- ◆ CISL-FP: Laura Raccosta
- ◆ CGIL: Dott. Matteo Pintucci

Premesso che:

- a) la delegazione di parte pubblica è stata nominata con deliberazione della Giunta Comunale n 20 del 9.02.2008;
- b) la RSU è stata eletta con le votazioni tenutesi il giorno 22.11.2007;
- c) Il Responsabile del Settore Finanziario ha provveduto alla quantificazione del fondo di cui agli artt. 31 e 32 del CCNL;
- d) il presente contratto decentrato si prefigge, nella compiuta osservanza dei principi e delle clausole contrattuali, nonché delle disposizioni normative che disciplinano le materie e gli istituti oggetto di negoziazione, di procedere ad una piena applicazione degli istituti destinati alla promozione e sviluppo delle politiche di valorizzazione delle risorse umane e della produttività, corrispondendo alle esigenze poste dalla Amministrazione, dai servizi e dagli stessi dipendenti, per il tramite delle istanze avanzate nella piattaforma di parte sindacale;

Tutto ciò premesso,

Al termine della riunione le parti sottoscrivono la presente ipotesi di accordo per le modalità di utilizzo, delle risorse decentrate (art. 31 CCNL 22/01/2004) per l'anno

2009, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004.

Art. 1

Validità e durata

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1, del CCNL 1.4.99, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.1.2004.

Lo stesso ha vigenza per l'anno 2009, fatte salve le materie che per loro natura richiedono tempi diversi di negoziazione o verifiche periodiche e disciplina le materie previste dall'art. 31 e seguenti del CCNL 22.1.2004, relativamente al personale dipendente a tempo indeterminato e determinato del Comune di Apiro, ivi compreso il personale comandato/distaccato o utilizzato a tempo parziale.

La disciplina dei singoli istituti inerenti l'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente, salvo diversa successiva disposizione derivante dalla contrattazione collettiva nazionale o accordo tra le parti stipulanti il presente contratto, è peraltro, contenuta nel contratto integrativo decentrato sottoscritto in data 21.01.2009.

In caso di entrata in vigore di nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le eventuali sopravvenute norme incompatibili con le disposizioni del presente Contratto prevalgono su quest'ultimo.

Art. 2

Costituzione del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – Presa d'atto

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL 22.1.2004, e da ultimo dall'art. 8 del CCNL 11.4.2008, per l'anno 2009, è stato determinato come appresso:

1. Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità in applicazione delle seguenti disposizioni:

- **art.15- comma 1[^]- CCNL 1.4.99- lettere a,b,c, g ,h, j l:**

lett.a) gli importi dei fondi di cui all'art.31- comma 2[^], lett.b) c) d) ed e) del CCNL 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art.1- comma 57[^]- e seguenti della legge n.626/96, nonché la quota parte delle competenze economiche accessorie di cui alla lettera a) dello stesso art.31- comma 2[^]-, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati;

lett. b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art.32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art.3 del CCNL del 16.7.1996 nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli Enti;

lett. c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art.32 del CCNL del 6.7.1995 e dell' art.3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL;

lett. f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art.2- comma 3[^] del D.lg.vo n.29/93;

lett. g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;

lett. h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 (€ 774,69) di cui all'art.37- comma 4[^]- del CCNL del 6.7.1995;

lett. j) un importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento in misura pari ai tassi programmati d'infrazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo;

lett. l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni;

- **art.15 – CCNL 1.4.99 – comma 5:**

per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.99- comma 5-: in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli Enti nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art.6 del D.lg.vo n.29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio;

- **art.4- commi 1[^] e 2[^] del CCNL 5.10.2001:**

comma 1[^]: gli enti a decorrere dall'anno 2001 incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell' 1.4.99 di un importo pari all' 1,1,% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza;

comma 2[^]: le risorse di cui al comma 1[^] sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1[^] gennaio 2000;

- **art.14- comma 4[^] CCNL 1.4.99:**

a decorrere dal dicembre 1999 le risorse destinate al medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in

180 ore. I risparmi derivanti dalla applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art. 15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale;

- **art.34- comma 4[^] CCNL 2002/2005 del 22.1.2004:**

gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni; la contrattazione decentrata definisce le finalità di utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il finanziamento di ulteriori progressioni;

- **art.32- commi 1, 2 7 CCNL 2002/2005 del 22.1.2004:**

comma 1[^]: le risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2[^], sono incrementate dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001;

comma 2[^]: gli enti incrementato ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1[^] e con decorrenza dall'anno 2003, con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo;

comma 7[^]: la percentuale di incremento indicata nel comma 2[^] è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni, specificate nei commi 3,4,5, e 6 di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità);

- **art. 8- CCNL 2006/2007 dell' 11 4.2008:**

comma 2 : gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007, e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art.31- comma 2- del CCNL 221.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1[^] ed il rapporto tra spese del personale ed entrate non sia superiore al 39%;

2. Risorse aventi carattere di eventualità e variabilità in applicazione delle seguenti disposizioni:

- **Art.15- comma 1[^] CCNL 1.4.99- lettere d, e k :**

lett. d): le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997;

lett. e): economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art.1- comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni;

lett. k): le risorse che specifiche disposizioni di legge (sia nazionali che di livello regionale) finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17;

lett. m): risparmi derivanti dalla riduzione della spesa per lavoro straordinario, art.14- comma 4[^] (3% del 1999);

- **art. 15 CCNL 1.4.99- commi 2[^], 4[^] e 5[^] per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche:**

comma 2[^]: in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'Ente, sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano la eventualità della integrazione, a decorrere dal 1[^] aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1[^], sino ad un importo massimo corrispondente all' 1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 97, esclusa la quota relativa alla dirigenza;

comma 4[^]: gli importi previsti dal comma 1[^], lett. b) c) e dal comma 2[^], possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità;

comma 5[^]: in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art.6 del D.lg.v 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio;

- **art. 8- CCNL 2006/2007 dell' 11 4.2008:**

comma 3[^]: in aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 2[^], gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 4[^], possono incrementare, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, le risorse decentrate di cui all'art.31- comma 3- del 22.1.2004, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1[^], dei valori percentuali calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota di dirigenza, di seguito indicati:

- a) fino ad un massimo dello 0,3% qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;
- b) fino ad un massimo dello 0,9% qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%;

Sulla base dei criteri sopra elencati il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, per l'anno 2009, risulta così costituito:

1. risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità;
2. risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità;

Le risorse finanziarie così determinate vengono ripartite nel rispetto della disciplina degli artt. 33, 35, 36 e 37 del CCNL, 22.1.2004 nonché della disciplina dell'art. 17 del CCNL 1.4.99 con i seguenti criteri:

- costituire il fondo per la istituzione e disciplina della indennità di comparto (art. 33);
- mantenere integre nel tempo le risorse destinate per le progressioni economiche orizzontali (artt.34 e 35);
- prevedere le risorse necessarie per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità affidate al personale di Cat. D non incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative (art. 36- comma 1);
- compensare le specifiche responsabilità del personale di Cat. B, C, D ad esso dall'Ente (art. 36- comma 2);
- quantificare le risorse necessarie per le indennità contrattuali da riconoscere ai dipendenti in relazione all'organizzazione dei servizi da erogare alla collettività, secondo la disciplina vigente e le specificazioni concordate in sede di contrattazione decentrata (turno, reperibilità, orario notturno, festivo notturno e festivo, ecc.);
- identificare le risorse per riconoscere attività svolte in particolari condizioni disagiate o previste dalla contrattazione nazionale e comunque finanziate con risorse di cui all'art. 15 del CCNL 1.4.99 (rischio, disagio, ecc.);
- mantenere, nel limite consentito dal fondo, le risorse destinate ad erogare compensi incentivanti la produttività, proseguendo nella attività di valutazione delle prestazioni, dando continuità al riconoscimento di contributi al miglioramento organizzativo, alla crescita di efficienza ed efficacia, alla partecipazione al conseguimento degli obiettivi (art. 37 CCNL 21.1.04).

Art. 3

Quantificazione del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Il fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, come da schede allegate al presente atto e sottoscritte dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario (Allegato 1), risulta così quantificato:

RISORSE DECENTRATE STABILI	€. 53.609,41
-----------------------------------	---------------------

Dal fondo delle risorse stabili vengono **detratti** i seguenti importi:
(Dichiar. Congiunta n. 19 CCNL 22/01/2004)

Fondo per progressioni orizzontali fino al 31/12/2008	€. 21.954,26
(art. 34, c. 3 e art. 33 commi 4 e 5 CCNL 2004 – art. 17, c. 2 lett. b) CCNL 1999	
Fondo per indennità di comparto	€. 9.653,64
(art. 33, c. 4 lett. b. e c. - Colonna 2 + 3 Tab. D CCNL 22/01/2004)	
Totale	€. 31.607,90

RISORSE STABILI DISPONIBILI ANNO 2009	€. 22.001,51
--	---------------------

RISORSE DECENTRATE VARIABILI	€. 8.966,13
-------------------------------------	--------------------

(art. 31 comma 3, CCNL 22.01.2004)

Di seguito si riporta, per maggiore chiarezza, il prospetto di calcolo delle risorse variabili:

RIEPILOGO:

RISORSE STABILI DISPONIBILI – art. 31, c. 2 CCNL 22/01/2004:	€ 22.001,51
RISORSE VARIABILI DISPONIBILI – art. 31, c. 3 CCNL 22/01/2004:	€ 8.966,13
TOTALE RISORSE DECENTRATE DISPONIBILI ANNO 2008:	€ 30.967,64

Art. 4

Utilizzo delle Risorse Decentrate per l'anno 2009

A) Utilizzo delle risorse stabili

1 – Fondo progressioni orizzontali all'interno categoria €. 1.904,26

6.1 – Per l'anno 2009 si prevedono le seguenti progressioni economiche orizzontali:

➤ **Categoria A: nessun dipendente**

➤ **Categoria B: nessun dipendente**

➤ **Categoria C: nessun dipendente**

➤ **Categoria D: n. 3 dipendenti come di seguito:**

- n. 1 dipendente da D1 a D2 (dal 1.06.2009)

- n. 2 dipendenti da D3 a D4 (dal 1.07.2009)

Costo totale

€. 1.904, 26

La data di decorrenza delle progressioni economiche viene fissata al 1.01.2009 o comunque al maturare dei requisiti.

1.2 - Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate stabili dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni.

1.3 - Le risorse necessarie vengono prelevate dal Fondo delle risorse stabili che subisce, pertanto, una riduzione stabile per gli anni successivi (art. 31, c. 1 CCNL 22/01/04).

1.4 - Le modalità di utilizzazione delle predette risorse restano disciplinate dall'art. 7 del CCDI 2006/2009 sottoscritto in data 21.01.2009.

B) Utilizzo delle risorse variabili

1 - Le risorse sopra specificate corrispondenti alla parte variabile e alla parte disponibile del fondo parte stabile e pari a €. 29.063,38 (€. 30.967,64 - €. 1.904,26), sono così utilizzate nei seguenti "Istituti" contrattuali:

2 - Indennità:

2.1 - Rischio – (art. 17, c. 2, lett d. CCNL 01/04/99 e art. 41 CCNL 22/01/04)	€. 0,0
2.2 - Turno (art. 17, c. 2, lett d. CCNL 01/04/99)	€. 5.269,74
2.3 - Orario notturno, festivo e festivo-notturno (art. 17, c. 2, lett d. CCNL 01/04/99)	€. 1.594,02

3 - Attività disagiate (art. 17, c. 2, lett e. CCNL 01/04/99)

3.1 - Orario articolato €. 800,00 x n. 3 dip. Cat. B (autisti)	€. 2.400,00
3.2 - Pronta disponibilità €. 800,00 x n. 4 dip. Cat. B (operai)	€. 3.200,00
€. 667,00 x n. 1 dip. Cat. B (operai)	€. 667,00

Totale **€. 6.267,00**

4 - Specifiche responsabilità

(art. 17, c. 2, lett f. CCNL 01/04/99 e art. 36, c. 1, CCNL 22/01/04)

Con il presente accordo vengono riconosciute, tra quelle esistenti nell'Ente, le seguenti posizioni particolari responsabilità:

- **Responsabile servizio mensa e coordinamento attività dipendenti addette;**
- **Responsabile protocollo informatico e archivio e segreteria organi istituzionali;**
- **Responsabile coordinamento attività operai e autisti;**
- **Responsabile servizio viabilità;**
- **Responsabile servizio acquedotto;**
- **Responsabile biblioteca comunale;**
- **Responsabile servizio economato;**
- **Responsabile servizio AIRE;**
- **Responsabile Servizio contabilità;**
- **Necroforo**

con i seguenti importi massimi di indennità:

- Categoria B

4.1- Responsabili coordinamento	€. 800,00 x n. 2 dip. Cat. B	€. 1.600,00
4.2- Responsabili procedimento	€. 300,00 x n. 2 dip. Cat. B	€. 600,00
Totale		€. 2.200,00

- Categoria C

4.3- Responsabili procedimento	€. 500,00 x n. 2 dip. Cat. C	€. 1.000,00
4.4 - Responsabile economato	€. 650,00 x n. 1 dip. Cat. C	€. 650,00

4.5- Responsabili coordinamento	€. 500,00 x n. 1 dip. Cat. C	€. 500,00
Totale		€. 2.150,00

- Categoria D

4.6- Responsabili procedimento	€. 1.000,00 x n. 2 dip. Cat. D	€. 2.000,00
Totale		€. 2.000,00

TOTALE		€. 6.350,00
---------------	--	--------------------

Le parti stabiliscono che l'indennità per specifiche responsabilità venga liquidata entro il mese di febbraio dell'anno successivo previa valutazione dell'attività svolta mediante la scheda allegata al CCDI (Allegato C al CCDI) redatta dal Responsabile del Servizio ed in proporzione alla valutazione ottenuta. Le somme non liquidate rimarranno destinate, all'interno del fondo – parte variabile, al miglioramento della produttività.

5 - Ulteriori specifiche responsabilità

(art. 17, c. 2, lett i. CCNL 01/04/99 e art. 36, c.2, CCNL 22/01/04)

5.1 - Ufficiale Anagrafe -stato civile	€. 150,00 x n. 2 dip. Cat. D e C	€. 300,00
--	----------------------------------	-----------

5.2 - Ufficiale elettorale	€. 150,00 x n. 1 dip. Cat. C	€. 150,00
----------------------------	------------------------------	-----------

5.3- Responsabile Protezione Civile	€. 150,00 x n. 1 dip. Cat. C	€. 150,00
-------------------------------------	------------------------------	-----------

Totale		€. 600,00
---------------	--	------------------

TOTALE INDENNITÀ (2+3+4+5).....		€. 20.080,74
--	--	---------------------

Per la corresponsione e l'applicazione di dette indennità valgono gli stessi criteri generali definiti nel CCDI 2006/2009 sottoscritto in data 21.01.2009.

6 - Incentivazione produttività e miglioramento dei servizi €. 8.982,62

(art. 17, c. 2, lett a. CCNL 01/04/99)

6.1 – Le modalità di utilizzazione delle presenti risorse restano disciplinate dall'art. 8 del CCDI 2006/2009 sottoscritto in data 21.01.2009.

7 - Fondi a specifica destinazione:

CCNL 01/04/99:

7.1 - Art. 15, comma 1, lett. k)

- L. 109/94, art. 18 Progettazioni UTC		€. 4.396,05
--	--	--------------------

8 -Fondo per prestazioni di lavoro straordinario:

(art. 14 del CCNL 01/04/1999).

Il fondo di cui all'art. 14 del CCNL del 01/04/1999 per il finanziamento dei compensi da corrispondere ai lavoratori che effettuino prestazioni straordinarie è da ritenersi confermato anche per l'anno 2008 in **€ 14.634,40**, salvo il disposto dell'art. 14, comma 2, del CCNL 01.04.99.

9 - Le parti – per effetto ed ai sensi della dichiarazione congiunta n. 4 CCNL 09/05/2006 - danno atto che l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal CCNL 09/05/2006, è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è anch'esso a carico del bilancio dell'ente.

Art. 5
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente accordo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente accordo conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione.

Letto e approvato, viene come di seguito sottoscritto.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

LA DELEGAZIONE SINDACALE

